

DISCIPLINA GREEN PASS

d.l. 52/21 conv. Legge 87 modificato dal d.l. 24.11.2021 (super green pass)

Il green pass diventa di due tipologie: il **green pass base** e il **green pass rafforzato** (chiamato anche **super green pass**). Il green pass base viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico, ha validità 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo e di 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo.

Il green pass rafforzato (super green pass) viene dato ai vaccinati o ai guariti da Covid 19, ha validità di 9 mesi che si calcolano a partire dall'ultima somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

Dal 6 dicembre 2021 il **tampone** continua a restare valido per andare al lavoro (uso dei mezzi locali compresi) e per le lunghe percorrenze tra zone bianche o gialle. Non serve invece per accedere a supermercati o negozi. La sua durata resta invariata.

GREEN PASS – SINTESI DISCIPLINA

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde COVID-19 è esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato (D.L. 127/21):

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde COVID-19. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;

La Certificazione verde COVID-19 – SUPER GREEN PASS è richiesta per (d.l. 172 del 26.11.21)

Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.

Consente ai possessori di evitare le restrizioni legate alle zone gialle e arancioni.

Una eccezione riguarda gli accompagnatori di persone non autosufficienti e disabili. In caso di passaggio in zona arancione non scattano restrizioni o limitazioni, ma le attività possono essere svolte solo dai detentori di green pass rafforzato. Il super green pass non è previsto negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva, dove serve il green pass base (quindi anche con tampone negativo).

Il super green pass entra vigore, **anche in zona bianca, dal 6 dicembre al 15 gennaio** e consente l'accesso

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;-
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso
(ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, per cui è sufficiente il green pass base)
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
(art. 5 c. 1 d.l. 52/21 conv. Legge 87/21 modificato d.l. 139/21)

“1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

La Certificazione verde COVID-19 – BASE è richiesta per (art. 9-bis d.l. 52/21 conv. Legge 87/21)

- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da COVID-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali;

- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici

- spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione"

- **accedere ai seguenti servizi e attività:**

- dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano (dal 6 dicembre)
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; (dal 6 dicembre anche spogliatoi e docce)
- sagre e fiere, convegni e congressi;

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l'accesso all'evento.

- parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.
 - per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente,
- altri mezzi di trasporto pubblico (*dal 6 dicembre con green pass base*)
- per accedere a scuole e università: chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19.

(non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).

Esenzioni

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (*termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021*), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Cir.Min.della Salute 5 agosto 2021
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Sanzioni GREEN PASS : violazione D.L. 22.4 2021, n. 52 conv. Legge n. 87/2021:

- in qualità di esercente/responsabile consentiva l'accesso a persona non munita di certificazione green pass - Art. 9 bis c. 4):
- In qualità di utente/cliente accedeva ad esercizio/luogo/ecc privo di certificazione green pass (Art. 9 bis c. 1)

sanzione amministrativa da Euro 400 a 1.000. P.M.E. € 280 entro 5 gg. ; 400 € entro 60 giorni

Sanzione accessoria: Art. 13 c. 1) Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al c. 4 dell'art. 9 bis commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. In caso di violazione delle regole su capienza massima e verifica del Green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa.